MODIFICAZIONI ALLO STATO GIURIDICO E ALL'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 3

Classificazione delle Province per l'assegnazione del segretario

A ciascuna Provincia e' assegnato, secondo i criteri indicati nella tabella B, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata, nella tabella medesima. Le Province della classe seconda, tenuto conto della popolazione residente della Provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale e del numero dei Comuni in essa compresi, possono essere assegnate alla classe prima, con decreto del Ministro per l'interno, sempre che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza maggior aggravio per i contribuenti, la maggiore spesa. Le Province che, a norma dell'articolo 15 della legge ti agosto 1954, n. 748, avevano ottenuto l'assegnazione di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella allegata alla predetta legge, vengono assegnate, in occasione della revisione della classificazione prevista dall'art. 4, alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere comprese in base alla tabella B.

Versione in vigore dal 19 luglio 1962, non più in vigore dal 12 dicembre 1972 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
Estremi	Legge 8 giugno 1962, n. 604
Titolo	I — Ordinamento della carriera
Capo	I — Classificazione dei comuni e delle province
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-allo-stato-giuridico-e-all-ordinamento-della-carriera/art-3-classificazione-delle-province-per-l-assegnazione-del-segretario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it